



COMUNE DI ROTTOFRENO

PROVINCIA DI PIACENZA

CODICE ENTE: 033 - 039

VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 14 del 27/02/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU 2018. CONFERMA.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTISETTE del mese di FEBBRAIO alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

NOMINATIVO	Presenza	NOMINATIVO	Presenza
VENEZIANI RAFFAELE	P	POZZOLI GIANMARIA	A
SARTORI VALERIO	P	CORINI CARLO	P
GALVANI PAOLA	P	DELLA PORTA ROSARIO GIUSEPPE	P
GANDOLFINI GRAZIELLA	P	TAGLIAFICHI DAVIDE	P
GIORGIO STEFANO	P	BELLAN SIMONA	A
TAVANI MANUELA	P	NEGRATI MARA	P
RONDA ALBERTO	P	LUCCHINI STEFANO	A
CORNELLI MATTEO	P	LOSI MAELA	A
GALLI ENRICA FRANCESCA	P		

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA CASSI LAURA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor VENEZIANI RAFFAELE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA Legge di Bilancio 2018, n° 205 del 27/12/2017, Pubblicata in G.U. il 29/12/2017;

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione a decorrere dal 01.01.2014, dell' IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- Il comma 639 prevede, quale componente patrimoniale della IUC, l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, nonché dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. Legge 214/2011 e s.m.i.;
- Il comma 730 dell'art. 1 della Legge 147/2013 prevede la salvaguardia della disciplina di applicazione dell'IMU a seguito dell'istituzione della I.U.C.;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative al D.Lgs. n. 504/1992 istitutivo dell'ICI;
- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;
- la L.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), contiene alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa IMU di cui all'art.13 D.L.201/11 e all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13.

RILEVATO CHE:

- 1) il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, riserva allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (art. 13, comma 6 del D.L. 201/2011);
- 2) ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della L. n. 147/2013 la componente IMU della I.U.C a decorrere dall'anno 2014 non si applica:
 - a. all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - b. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - d. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e. a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - f. ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
 - g. ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati come previsto dall'art.2 comma 1 del DL n. 102/2013, conv. L. 124/2013;

CONSIDERATO INOLTRE l'art. 9 bis del Dl 47/2014 con cui a decorrere dal 2015, opera una assimilazione ope legis all'abitazione principale in favore di una sola unità immobiliare, purché posseduta da soggetti Aire "già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza" e sempre che l'immobile non risulti né locato né dato in comodato.

CONSIDERATA la L.208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, in cui sono contenute alcune importanti disposizioni che modificano la disciplina normativa IMU di cui all'art.13 D.L.201/11 e all'art.1 commi 639 e ss. della L.147/13, con particolare riferimento:

- all'introduzione di una riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23»;
- alla disciplina IMU dei terreni agricoli per cui a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione all'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (aree montane o di collina), si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

VISTO il comma 37, art. 1 della Legge di Bilancio 2018 (L. n.205 del 27 dicembre 2017, in Gazzetta Ufficiale n.302 del 29/12/2017, Suppl. n.62) in cui si dispone la proroga per l'anno 2018 del blocco degli aumenti di aliquote dei tributi locali già previsto per gli anni 2016 e 2017;

PRESO ATTO con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 10 del 21/03/2017 sono state determinate per l'anno 2017 le aliquote e detrazioni d'imposta nelle seguenti misure:

- aliquota 1,06% per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;
- aliquota 0,4% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;
- detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedano anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 14 del 29/01/2018 di proposta aliquote IMU per l'anno 2018 che conferma le aliquote 2017;

CONSIDERATA la necessità, in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2018-2020, di definire la politica tributaria e tariffaria dell'ente;

RICHIAMATO il regolamento per la disciplina dalla IUC approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 24 in data 08 luglio 2014;

RITENUTO di confermare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e di mantenere gli attuali standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati:

- aliquota 1,06% per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;
- aliquota 0,4% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

- detrazione Euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

RICHIAMATO l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.";

CONSIDERATO l'art.1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

CONSIDERATO il differimento al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018 da parte degli enti locali, disposto con decreto del Ministro dell'Interno pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6/12/2017;

VISTO il D.M. 9 febbraio 2018 pubblicato in GU n.38 del 15/02/2018 di ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo 2018;

VISTO il parere di regolarità tecnica rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari;

Esperita votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 13, Astenuti n. 0, Votanti n. 13, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 2 (cons. Tagliafichi e Negrati);

DELIBERA

A) di adottare per l'anno 2018 le seguenti aliquote per l'imposta municipale propria:

- aliquota 1,06% per tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni;
- aliquota 0,4% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze;

B) di adottare per l'anno 2018 le seguenti detrazioni per l'imposta municipale propria:

- detrazione euro 200,00 a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorino abitualmente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

C) di dare atto che le aliquote deliberate per l'annualità 2018 risultano le medesime dell'annualità 2017.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza di provvedere ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esperita votazione palese con il seguente esito:

Presenti n. 13, Astenuti n. 0, Votanti n. 13, Voti favorevoli n. 11, Voti contrari n. 2 (cons. Tagliafichi e Negrati);

DICHIARA

Il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
VENEZIANI RAFFAELE/ARUBA PEC SPA
sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CASSI LAURA/INFOCERT SPA
sottoscritto con firma digitale